

REPUBBLICA ITALIANA

Annó 67° - Numero 25

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 31 maggio 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

STATUTI
COMUNE DI SIRACUSA

SOMMARIO

.S.

Statuto del Comune di Siracusa	Pag. 3
--	--------

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STATUTO DEL COMUNE DI SIRACUSA

Lo statuto del comune di Siracusa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 del 18 ottobre 2002, ed una modifica è stata pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 del 26 gennaio 2007.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 28 febbraio 2013.

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Comunità siracusana

1. Il comune di Siracusa è l'ente autonomo territoriale che rappresenta la comunità siracusana, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed esercita tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento secondo principi ed indirizzi contenuti nel presente statuto, assicurando la partecipazione dei siracusani residenti fuori dal territorio comunale.

2. Appartengono alla comunità siracusana tutti coloro che risiedono nel territorio comunale e dimostrino di avere dimora da almeno tre anni o vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

Art. 2

Elementi costitutivi

1. Sono elementi costitutivi del comune di Siracusa il territorio e la comunità.

2. Il territorio del comune è indicato nella cartografia dell'Istituto geografico militare nei confini visualizzati nella planimetria allegata alla deliberazione consiliare n. 44 del 7 marzo 2002.

3. La ripartizione del territorio, la denominazione delle località, delle vie e delle piazze sono determinate sulla base degli indirizzi, approvati dal consiglio comunale, criteri e procedure definiti dalle leggi e dal regolamento sulla toponomastica.

Art. 3

Stemma e sede

1. Lo stemma di Siracusa è il seguente: di verde all'aquila al naturale, al volo abbassato e con l'ala sinistra chiusa, cimata di corona regia, caricata nel petto di un castello d'oro, torricellato, afferrante con gli artigli d'oro i fulmini di Giove dello stesso. Sotto lo scudo una lista d'azzurro con la scritta "S.P.O.S."

2. Lo stemma è riprodotto sul gonfalone comunale.

3. Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone e la loro riproduzione sono disciplinati dal regolamento.

4. La sede di rappresentanza e legale del comune è il Palazzo del senato di piazza Duomo.

Art. 4

Obiettivi politici

1. Il comune di Siracusa:

a) nel quadro dei principi democratici e di sovranità popolare indirizza la sua azione alla crescita civile, sociale

ed economica della comunità siracusana dalla quale richiede e promuove la partecipazione diretta attraverso gli appositi istituti ed uniforma la sua azione ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficacia. Il comune, su conforme delibera del consiglio comunale, potrà prevedere per singoli temi forme di consultazione dei siracusani residenti fuori dal territorio;

b) persegue la piena attuazione dei principi di pari dignità dei cittadini e delle cittadine e il completo sviluppo della persona riconoscendo e valorizzando la differenza di genere a garanzia del rispetto della libertà e della dignità umana, rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica ed assicura le azioni di promozione della parità delle donne nell'amministrazione e nella città;

c) il comune adotta programmi, azioni positive ed ogni altra iniziativa tesa a garantire il pieno rispetto dei principi di pari opportunità e il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive, garantendo la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche, negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni ad esso collegate;

d) persegue la valorizzazione dell'autonomia locale nell'ambito della unità nazionale;

e) persegue il fine dell'unificazione e dell'integrazione europea, dello sviluppo dei rapporti con i paesi dell'area mediterranea e della solidarietà internazionale, anche attraverso la collaborazione economica e culturale.

Art. 5

Obiettivi sociali ed economici

1. Il comune di Siracusa, nell'ambito delle sue funzioni:

a) promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità e delle persone anche attraverso l'attuazione di progetti formativi ed educativi e assume il rispetto del valore dei tempi di vita e di lavoro come principio informatore della politica;

b) promuove azioni per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne;

c) persegue la rimozione degli ostacoli che si frappongono al completo sviluppo della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti, con particolare riguardo ai soggetti più deboli ed emarginati;

d) nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze, promuove la convivenza sociale;

e) sostiene e valorizza la famiglia considerandola nucleo elettivo per la destinazione dei servizi e tutela tutte le altre forme di convivenza e mutua assistenza;

f) promuove il potenziamento dei servizi sociali per una effettiva fruizione da parte di tutti i cittadini e le cittadine;

g) opera per la tutela del diritto alla salute;

h) tutela la maternità e la paternità libera e responsabile e ne riconosce il valore sociale;

i) favorisce e valorizza iniziative di volontariato ai fini sociali e incoraggia e sostiene l'associazionismo e la cooperazione;

l) promuove lo sviluppo della cultura valorizzando le iniziative;

m) favorisce e sostiene le iniziative educative, sportive e ricreative mediante il potenziamento delle strutture e la collaborazione con realtà pubbliche e private;

n) promuove l'organico ed equilibrato assetto del territorio e ne tutela le potenzialità produttive e la vocazione turistica, nella salvaguardia e mediante il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali, storici e naturalistici, assicurando la partecipazione democratica alle scelte;

o) favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione anche attraverso la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, promuove l'iniziativa economica, con particolare riguardo alla piccola e media impresa, l'artigianato e la cooperazione;

p) tutela l'ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuove il rispetto per la natura e per gli animali;

q) riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi;

r) considera i bambini ed i giovani come risorsa preziosa della comunità e li riconosce come cittadini agli effetti del presente statuto, garantendo loro il diritto alla salute, agli spazi ludico-ricreativi e socio-culturali. Il sindaco si impegna ad applicare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948, la convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ed a chiedere di convocare almeno una volta l'anno un consiglio comunale dedicato all'infanzia;

s) favorisce la rivitalizzazione del centro storico di Ortigia e dei quartieri di insediamento periferico e suburbano;

t) considera essenziale il superamento di ogni discriminazione razziale e/o religiosa e culturale per un corretto inserimento nella comunità siracusana degli immigrati;

u) adotta tutti i provvedimenti necessari per combattere ogni forma di criminalità, per promuovere una cultura della legalità, per il controllo del territorio e la tutela dei cittadini;

v) tutela la salute dei cittadini anche tramite il controllo delle strutture sanitarie stimolandone l'efficienza sia a livello centrale che periferico, nonché con la informazione sanitaria.

Art. 6

Metodologia di realizzazione degli obiettivi

Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 4 e 5 il comune adotta il metodo della programmazione.

La realizzazione degli obiettivi assistenziali soggiace alla libera opzione dell'utenza nei limiti dei principi di legge e regolamenti.

Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 7

Organi del comune

Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta e i consigli circoscrizionali (o di quartiere).

Lo status degli amministratori locali, l'obbligo di astensione dagli atti, i permessi, le aspettative, le indennità ed i gettoni sono regolati dalle leggi della Regione siciliana e sussidiariamente da quelle nazionali.

Sezione I

Il consiglio comunale

Art. 8

Funzionamento

L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il responsabile dell'ufficio utilizza servizi, attrezzature e risorse finanziarie assegnate in sede di approvazione del bilancio. Con le stesse modalità il responsabile del servizio utilizza le risorse attribuite per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, per l'attribuzione di indennità, gettoni, missioni e quant'altro connesso alla funzione istituzionale dei consiglieri.

Art. 9

Attribuzioni

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità siracusana, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi.

2. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico e amministrativo del comune; adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge; esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa della giunta. Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili, né assumibili d'urgenza dalla giunta. Il consiglio comunale determina altresì i principi generali del regolamento degli uffici.

Art. 10

Insediamiento

1. Il consiglio tiene la prima seduta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Gli avvisi di convocazione sono inviati (dal presidente uscente) almeno 10 giorni prima della seduta.

3. Il consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei consiglieri, giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità determinate dalla legge e procede alle eventuali surroghe.

4. Il consiglio elegge il presidente ed il vice presidente con le modalità di cui all'art. 19 legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Convocazione delle adunanze

Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte al mese o urgente.

Il presidente fissa la data per le riunioni ordinarie o urgenti per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali o di un gruppo consiliare e cura la diramazione degli avvisi di convocazione.

Per tutto ciò che concerne termini, modalità di convocazione, iscrizione all'ordine del giorno, deposito delle proposte, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti. Tutti gli avvisi, comunicazioni, convocazioni, etc. sono diramati con qualsiasi mezzo anche informatico che ne consenta il controllo dei termini.

Art. 12

Votazioni e sedute

1. Il consiglio è validamente costituito in 1^a convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed in 2^a convocazione con quella di 2/5 dei consi-

glieri assegnati per legge all'ente. Il consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

2. Per l'approvazione del regolamento del consiglio e delle eventuali modifiche è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il regolamento stabilisce le forme di votazione. Il voto, di regola, è palese ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

5. Il regolamento norma le modalità di redazione e di sottoscrizione dei verbali degli atti consiliari.

Art. 13

I consiglieri comunali

1. Ogni consigliere esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione.

3. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

a) essere nominato membro di almeno una commissione consiliare permanente;

b) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge all'iniziativa della giunta;

c) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;

d) ottenere informazioni e copie di atti senza che possa essere apposto il segreto d'ufficio e senza necessità di richiesta scritta e/o altre formalità;

e) accedere agli uffici comunali ed ai servizi disposti per l'esercizio delle funzioni di consigliere, con le modalità fissate dal regolamento.

4. È consigliere anziano colui il quale ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

5. Ad inizio e fine mandato il consigliere comunale dichiara la propria situazione patrimoniale e, in concomitanza con la dichiarazione annuale dei redditi, ne presenta copia al sindaco, che ne cura la pubblicazione.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al segretario generale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

7. Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono dichiarati decaduti i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro riunioni consecutive del consiglio comunale. La decadenza viene dichiarata con la procedura della legge comunale e provinciale vigente della Regione siciliana garantendo comunque il diritto alla difesa e l'oggettivo accertamento della giustificazione delle assenze.

Art. 14

Il presidente

1. Il consiglio è presieduto dal presidente, che lo rappresenta, ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.

2. Il presidente del consiglio tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni e ne autorizza le missioni e gli incarichi per conto del consiglio comunale.

3. Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

4. Il presidente cessa dalle sue funzioni per dimissioni, o per morte, ovvero a seguito mozione motivata di revoca, votata per appello nominale ed approvata da alme-

no i due terzi dei componenti del consiglio comunale. La sottoscrizione della mozione è irrevocabile. La discussione e la votazione sulla mozione deve avvenire non prima del decimo giorno e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione. Le stesse norme si applicano per il vice presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento del presidente il consiglio è presieduto dal vice-presidente e, in caso di impedimento anche di questi dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. La funzione di presidente è incompatibile con quella di componente delle commissioni consiliari.

Art. 15

I gruppi consiliari

1. I consiglieri, in numero non inferiore a 3 dei componenti dell'assemblea si costituiscono in gruppi consiliari ed eleggono il proprio presidente. La mancata adesione ad uno dei gruppi consiliari come sopra costituiti comporta l'automatica confluenza nell'unico gruppo misto.

2. A ciascun gruppo devono essere assicurati sede, personale, attrezzature e servizi necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, tutte le deliberazioni di giunta e dei consigli circoscrizionali nonché le determine sindacali e dirigenziali vengono depositate presso le segreterie dei gruppi consiliari mediante inserimento in sito informatico, nonché in archivio.

Ove non attivate si dovrà procedere al deposito in fotocopia.

4. Nel bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere prevista l'assegnazione di un fondo spesa per l'attività dei gruppi consiliari per l'espletamento del loro mandato.

Le modalità per la sua determinazione e gestione sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 16

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è formata dal presidente del consiglio comunale, dal vice presidente del consiglio comunale e dai presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.

La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari convocata dal presidente, concorda le date del consiglio comunale, il calendario delle adunanze e dei lavori, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, e propone il loro aggiornamento, nonché i modi ed i tempi della discussione.

Art. 17

Le commissioni

1. Il consiglio istituisce, nel suo seno, le commissioni permanenti di studio.

2. Il presidente dell'assemblea, su designazione dei presidenti dei gruppi consiliari, ne nomina i componenti con criterio proporzionale, in modo da assicurare, comunque, la presenza di ciascun gruppo e le proporzionalità del voto.

3. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti avviene entro 30 gg. dall'insediamento del nuovo consiglio comunale.

4. Tutti i consiglieri possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni permanenti. Il sindaco e gli assessori partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

5. Le commissioni eleggono, nel proprio seno, il presidente a maggioranza assoluta.

6. Le commissioni permanenti hanno la funzione preparatoria e referente delle proposte da sottoporre alla deliberazione del consiglio. I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del consiglio e negli altri casi previsti da norme regolamentari.

7. Le commissioni possono svolgere il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che saranno successivamente sottoposti alla votazione del consiglio.

8. Le commissioni permanenti esaminano anche le deliberazioni di competenza della giunta che questa intenda sottoporre al loro parere o quando sia previsto dai regolamenti.

9. Nell'ambito delle rispettive competenze le commissioni permanenti vigilano, riferendo periodicamente al consiglio, sull'attività amministrativa del comune, sull'attuazione dei programmi e dei piani, sull'attività delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali.

10. Le commissioni possono, a maggioranza dei componenti, deliberare di convocarsi in seduta pubblica; possono svolgere udienze e indagini conoscitive, convocare per l'audizione il sindaco, gli assessori, il difensore civico, i dirigenti ed il personale dipendente del comune, nonché gli amministratori ed i dirigenti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali, i revisori dei conti. Possono, altresì d'ufficio o a richiesta, invitare i rappresentanti dei sindacati, associazioni di interessi diffusi, la cui presenza sia ritenuta utile ai lavori.

11. Per singole problematiche possono essere istituite commissioni speciali.

La delibera consiliare che le istituisce determinerà la composizione e la durata.

12. Nell'ambito delle commissioni speciali, il consiglio comunale istituisce:

a) la commissione per le pari opportunità, al fine della consultazione, dell'elaborazione e della proposta nelle fasi di programmazione e di definizione di atti fondamentali;

b) la commissione per la trasparenza degli atti.

13. Il regolamento disciplina il numero, la composizione, le modalità di funzionamento delle commissioni e la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti.

14. I consiglieri decadono automaticamente da componenti della commissione dopo quattro assenze consecutive non giustificate, e sono immediatamente surrogati con le procedure di cui al punto 2.

Art. 18

Commissione di indagine

1. Su proposta del sindaco, di un consigliere comunale od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuate dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su qualsiasi materia attinente all'am-

ministrazione comunale nonché su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi di governo, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi, nell'esercizio delle loro funzioni.

2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente fra i consiglieri di minoranza.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il segretario generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La commissione può altresì invitare a riferire qualsiasi altra persona in grado di fornire elementi utili all'indagine. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono tenuti alla riservatezza.

5. La redazione dei verbali della commissione, che nell'audizione si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente della stessa commissione.

6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima.

7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella potrà adottare.

8. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 19

Commissioni di controllo e garanzia

Quando siano istituite per specifiche motivazioni commissioni consiliari con funzioni di controllo e di garanzia ai sensi del precedente art. 17 punto 11, la relativa presidenza è di diritto affidata per elezione interna ad un componente della minoranza.

Art. 20

Conferenza dei presidenti delle commissioni

Il presidente del consiglio comunale riunisce periodicamente i presidenti delle commissioni consiliari al fine di coordinare le attività ed armonizzare i lavori del consiglio comunale con quello delle commissioni.

Sezione II

Il sindaco

Art. 21

Attribuzioni

1. Il sindaco rappresenta il comune.
2. Le attribuzioni del sindaco sono determinate dalla legge e dallo statuto
3. Il sindaco:
 - a) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta. Il sindaco può sospendere gli atti del direttore generale, di natura di indirizzo politico-amministrativo. Il sindaco presenta al consiglio la relazione di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992 e successive modifiche ed integrazioni e partecipa alla seduta consiliare dedicata alla relativa valutazione;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, a tal fine, direttive al segretario generale e al direttore generale;
 - c) promuove gli accordi di programma sulla base delle proposte del responsabile del procedimento;
 - d) cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali;
 - e) favorisce la promozione di contatti e di incontri che garantiscono la collaborazione e la cooperazione con gli altri comuni, le province, la Regione, le Istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il comune ha partecipazione;
 - f) dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del comune;
 - g) indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dalla legge, le elezioni degli organi di decentramento;
 - h) esercita le funzioni a lui attribuite quale ufficiale di governo. La rappresentanza giudiziale del comune appartiene al sindaco. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguente iter fondamentale: il dirigente, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. Il sindaco quale rappresentante necessario dell'ente conferisce l'indirizzo e trasmette gli atti all'ufficio legale il quale procede con responsabilità gestionale propria alla nomina del difensore di fiducia interno o esterno trattandosi di valutazione specificatamente tecnica. Nel caso di nomina di difensore esterno, questa dovrà essere adeguatamente motivata;
 - i) emette le ordinanze d'urgenza in materia di igiene, sanità e ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza, emette altresì qualsiasi ordinanza a difesa dell'incolumità dei cittadini;
 - j) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il sindaco sceglie tra gli assessori il vice-sindaco che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice-sindaco fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età senza riferimento alla contemporaneità delle nomine.

5. Il sindaco può delegare ai singoli assessori, ai consigli di quartiere ed ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all'adozione diretta dell'atto.

6. Il sindaco può, altresì, delegare agli assessori, ai presidenti dei consigli di circoscrizione ed ai funzionari l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.

7. Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie le quali decadono alla cessazione del mandato.

8. Il sindaco è organo a competenza residuale generale.

Sezione III

La giunta comunale

Art. 22

Attribuzioni

La giunta:

- a) dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal consiglio;
- b) sottopone la propria complessiva attività al controllo politico-amministrativo del consiglio con la presentazione della relazione annuale nella seduta avente all'ordine del giorno il bilancio consuntivo;
- c) esercita, altresì, tutte le competenze esplicitamente assegnate dalla legge regionale, comunale e provinciale che non rientrino nell'attribuzione del dirigente o del sindaco quale organo a competenza residuale.

Art. 23

Composizione

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge.

Procedure di nomina, revoca, cessazione dalla carica sono regolate dalla legge.

Il sindaco, garantirà, con ampia e diversificata attività promozionale, l'equilibrio della rappresentanza dei generi nella composizione della giunta nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il mancato rispetto della norma è causa di invalidità dell'atto di nomina dei componenti.

Art. 24

Funzionamento

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno, in caso di sua assenza o impedimento dal vice-sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano.

2. L'ordine del giorno della giunta è comunicato agli assessori.

3. Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Alle sedute della giunta partecipano esclusivamente i componenti dell'organo, il segretario generale e, se invitati, i dirigenti dell'ente. Il segretario è sostituito, in

caso di assenza, dal vice-segretario. In caso di assenza di entrambi, per soli casi di urgenza, la funzione è svolta da un dirigente designato dal sindaco in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario.

5. Il segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al presidente ed all'assessore anziano.

6. Le convocazioni di giunta possono avvenire anche per fax, telefono ed in qualsiasi modo possa essere assicurata la certezza dell'avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e pertanto scisso da qualsiasi formalità fatto salvo un congruo avviso temporale non inferiore ad 1 ora.

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

Sezione I

Organizzazione degli uffici

Art. 25

Organizzazione

1. L'articolazione organizzativa dell'ente e la dotazione del personale sono determinate dal regolamento degli uffici e dei servizi sulla base dei principi generali votati dal consiglio.

2. L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è flessibile, aperta, integrata e costantemente adeguata all'attività programmatica dell'ente.

3. Il sindaco conferisce gli incarichi di direzione di settore sulla base delle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi.

Sezione II

Il segretario generale

Art. 26

Funzioni

1. Il segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge e assiste gli organi di governo del comune nell'azione amministrativa.

In particolare nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

2. La funzione di direttore generale ove non diversamente assegnata o in assenza e impedimento è svolta dal segretario generale.

Sezione III

La dirigenza

Art. 27

Funzioni

Spetta ai dirigenti la gestione amministrativa dell'ente. Essa è esercitata in conformità agli indirizzi definiti dagli organi politici.

I dirigenti rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e servizi posti sotto la propria direzione.

Sono responsabili dell'attuazione dei programmi, dell'osservanza da parte del personale assegnato dei doveri

d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e del corretto adempimento delle prestazioni.

I dirigenti delle massime strutture organizzative dell'ente presentano, ogni 3 mesi all'assessore al ramo e al sindaco, una relazione sull'attività svolta.

È istituita la conferenza dei dirigenti per la più efficiente e corretta gestione dell'ente. La conferenza va intesa come organismo di gestione a carattere permanente, può essere richiesta da un dirigente, dal sindaco, dall'assessore ed è convocata dal direttore generale e in assenza dal segretario generale.

Art. 28

Atti di competenza dei dirigenti

1. Il dirigente è competente per l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici e servizi a cui ciascuno è preposto.

2. Rientrano nella competenza del dirigente, fatta salva la ulteriore previsione con regolamenti comunali che esplicitamente si richiamano al presente articolo e salve le previsioni di legge:

a) la mera esecuzione di provvedimenti deliberativi e di precedenti atti dell'amministrazione;

b) gli atti costituenti certificazioni ed attestazioni di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e le legalizzazioni;

c) le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione dei ruoli, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la comminazione delle relative sanzioni;

d) la stipula dei contratti che attengono al proprio settore di competenza;

e) le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni e le stime;

f) le ordinanze e la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni ed appalti nei limiti degli impegni di spesa già assunti, nonché altri atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture per prestazioni;

g) gli atti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture con procedura di evidenza pubblica e di trattativa privata quando essa sia stata autorizzata in forma regolamentare ai sensi dell'art. 78 della legge regionale n. 10/93 come interpretato dall'art. 61 della legge regionale n. 26/93;

h) i solleciti per l'adempimento di obblighi scaturiti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti;

i) le verifiche di cassa, le statistiche sui flussi di cassa, le rateizzazioni, le firme delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento per conto dell'amministrazione;

l) i rimborsi di somme erroneamente versate al comune;

m) l'apertura di conti correnti postali;

n) gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal contratto riguardante canoni di locazione attivi e passivi;

o) la liquidazione di spese condominiali;

p) la liquidazione delle rette per il ricovero di anziani, invalidi e disabili;

q) il rilascio delle autorizzazioni amministrative, edilizie, commerciali e di polizia amministrativa.

3. Al dirigente compete la scelta tecnica del legale interno o esterno che rappresenterà l'ente, da indicare o nominare per la difesa delle ragioni del comune.

4. Norme regolamentari determinano criteri generali ed attribuzioni specifiche per i responsabili di settori funzionali e servizi.

5. Nella determinazione delle competenze non perfettamente classificabili il criterio dell'assegnazione va identificato sulla base dell'ambito di discrezionalità politica o tecnico-amministrativa della pratica alla luce dei principi che regolano la separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella gestionale.

Art. 29

Conferimento incarichi di direzione

1. Gli incarichi di direzione sono conferiti con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rotazione fra i vari uffici.

2. Gli incarichi di direzione hanno durata biennale, sono revocabili in ogni tempo con provvedimento motivato con specifico riferimento ai risultati conseguiti e cessano col cessare della carica di sindaco. In tal caso il personale interno continua ad esercitare le funzioni fino a nuova designazione mentre il personale esterno cessa immediatamente da ogni funzione.

Art. 30

Assunzione di personale dirigenziale a tempo determinato

1. L'assunzione di personale dirigenziale ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni può avvenire per contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni e in ogni caso con scadenza coincidente con la fine del mandato del sindaco. Si applicano in quanto non contrastanti i principi introdotti col T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Alle assunzioni si procede con le modalità del regolamento degli uffici e dei servizi fermo restando che il rapporto, la qualificazione professionale, le condizioni del rapporto d'impiego, la valutazione dell'attività, i requisiti soggettivi e oggettivi, osservano i principi delle leggi vigenti al momento della instaurazione dei rispettivi procedimenti.

3. Il recesso è regolato dalla legge e dai contratti collettivi oltre che dal regolamento degli uffici e dei servizi.

4. I requisiti soggettivi per l'instaurazione del rapporto sono quelli previsti per la partecipazione al concorso pubblico per la copertura del posto in oggetto.

Art. 31

Incarichi a contratto al di fuori della dotazione organica

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Vanno rigidamente osservati i principi legislativi vigenti al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 32

Altri incarichi

Si intendono recepite tutte le forme di incarico che la legge nazionale o regionale dovesse introdurre nell'ordinamento.

Il regolamento degli uffici e dei servizi ne detta le disposizioni attuative sulla base della normativa di riferimento.

Art. 33

Formazione e professionalità

1. Il comune di Siracusa definisce piani pluriennali ed annuali per favorire la formazione, l'aggiornamento, la crescita professionale di tutto il personale, con particolare riferimento al rispetto delle pari opportunità e delle azioni positive di cui alla legge n. 125/90, anche organizzando direttamente incontri, possibilmente in loco, corsi di preparazione, riqualificazione e di perfezionamento, conferenze.

2. Con adeguata motivazione può essere disposto che i concorsi avvengano con la forma del corso concorso, quando lo richieda la specializzazione e la professionalità del posto da coprire.

Art. 34

Convenzioni a tempo determinato

Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina la possibilità di utilizzare collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità in qualsiasi modo acquisita utilizzando il sistema degli obiettivi determinati ed a termine. Il rispettivo emolumento è definito sulla base della qualità e quantità della prestazione.

Il regolamento disciplina altresì la possibilità di costituzione di gruppi dirigenziali mirati a scopi definiti utilizzando professionalità interne qualificate nel settore o nei settori di intervento con sollevamento dalle funzioni ordinarie attribuibili a terzi interni/esterni.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Sezione I

I servizi

Art. 35

Principi generali

1. Il comune è ente erogatore di servizi.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e la crescita civile della comunità e nel perseguimento di scopi sociali, il comune assicura la gestione dei servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge; i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica vengono gestiti in economia o mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico.

3. La scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici viene effettuata privilegiando le forme in grado di assicurare efficacia ed efficienza, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore rispondenza ai bisogni della collettività e il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi nel rispetto dei principi della

massima economicità e nella ricerca del pareggio del bilancio.

4. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:

- a) l'oggetto del servizio ed il suo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
- b) la sua rilevanza sociale e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
- c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione e in collaborazione con altri enti locali;
- d) i rapporti con i restanti apparati comunali.

Art. 36
Istituzioni

Il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni esclusivamente per la gestione di singoli servizi sociali per ciascun settore.

Art. 37
Conferenza dei servizi pubblici

Al fine di favorire il coordinamento tra l'iniziativa comunale e le altre competenze pubbliche esercitate sul territorio, il sindaco, ogni semestre, indice la conferenza dei servizi pubblici a cui partecipano il presidente del consiglio comunale e i capigruppo consiliari, gli amministratori interessati, i dirigenti dei settori competenti, i rappresentanti delle società che gestiscono servizi per conto del comune, i rappresentanti degli enti consorziati.

Sezione II
Forme associative e di cooperazione
Accordi di programma

Art. 38
Convenzioni e consorzi

1. Il comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive integrazioni ivi compreso il T.U. 18 agosto 2000 n. 267 se ed in quanto applicabile.

2. Il comune partecipa e promuove la costituzione di consorzi con altri comuni e con la provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali.

3. Nell'ambito del rapporto tra enti locali sono ammessi scambi professionali (tra enti locali) con carico economico all'ente di utilizzazione e senza incidenza sulle attività del comune di Siracusa.

Art. 39
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. A tal fine il dirigente o il

responsabile del procedimento convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

2. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal sindaco.

3. L'accordo di programma e la conferenza di servizi si svolgono con le modalità previste dalla legislazione vigente al tempo.

Titolo V
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Sezione I
Circoscrizioni di decentramento comunale

Art. 40
I principi

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative della comunità locale e di realizzare un effettivo decentramento di funzioni, il comune articola il proprio territorio in circoscrizioni dotandole di risorse finanziarie, umane e strutturali per la gestione dei servizi ad esse attribuite.

2. Il regolamento comunale sul decentramento, tenuto conto delle specificità socio-economiche e storico-culturali del territorio del centro urbano e delle ex frazioni, stabilisce la delimitazione territoriale, il numero, la denominazione delle circoscrizioni, le procedure per le modifiche territoriali e le forme di consultazione della popolazione interessata.

3. Sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sul decentramento amministrativo, la ripartizione territoriale del comune in circoscrizioni resta determinata dalla deliberazione del consiglio comunale n. 760 del 21 ottobre 1977.

4. Alle ex frazioni di Cassibile e Belvedere, considerata la loro particolare ubicazione dalla città e la loro tipologia, viene riconosciuta una speciale autonomia finanziaria e gestionale. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilirà le modalità applicative di tale autonomia.

Art. 41
Organi della circoscrizione

1. L'individuazione, l'elezione, la sospensione, la decadenza e le prerogative degli organi della circoscrizione sono stabilite dalla legge e, in quanto con questa compatibili, dalle norme del presente statuto e del regolamento sul decentramento di cui al precedente art. 40.

Art. 42
Attribuzioni e funzionamento

1. Le circoscrizioni sono ambiti di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonché di esercizio delle funzioni conferite dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate, per quanto non disposto dal presente statuto, da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.

Il regolamento del decentramento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

- a) le attribuzioni e il funzionamento degli organi delle circoscrizioni;

b) le modalità per l'esercizio del diritto di udienza dei cittadini singoli o associati per la tutela di interessi collettivi e diffusi, nonché idonee forme di iniziativa, informazione e divulgazione, partecipazione e consultazione popolare nelle attività e materie di interesse territoriale.

Art. 43

Il consiglio circoscrizionale

1. Il consiglio circoscrizionale è l'organo di governo, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso rappresenta la collettività della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune.

2. Ai consigli circoscrizionali, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'amministrazione comunale.

3. Ai consigli circoscrizionali è attribuita autonomia decisionale per l'esercizio dell'attività e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione nei limiti dell'indirizzo politico-amministrativo definito dal consiglio comunale.

4. I consigli circoscrizionali, nell'ambito del proprio territorio, coordinano l'attività del comune con quella di ogni altra amministrazione pubblica e vigilano su di essa.

5. I consigli circoscrizionali promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorio alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi decentrati.

6. I consigli, nelle funzioni assegnate alle circoscrizioni, hanno competenza su tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al presidente o ai dirigenti.

7. I consigli circoscrizionali esercitano autonomamente l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale o della giunta comunale di interesse territoriale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati nei modi stabiliti dal regolamento.

8. Le condizioni di eleggibilità, di compatibilità e le cause di sospensione e di decadenza di diritto sono disciplinate dalla legge.

9. I consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale si applicano le norme introdotte con l'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2000 n. 254 che modifica l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35.

10. Il funzionamento del consiglio è disciplinato, per quanto compatibile, dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Art. 44

Il presidente del consiglio circoscrizionale

1. Il presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della circoscrizione, rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede il consiglio, soprintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti. Esercita, inoltre, le funzioni delegategli dal sindaco anche nella qualità di ufficiale del governo, nonché quelle attribuite dal regolamento sul decentramento.

2. Il presidente della circoscrizione cessa altresì dalla carica per dimissioni, per impedimento permanente, per rimozione o decadenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 45

Funzioni della circoscrizione

1. Alla circoscrizione sono attribuite con regolamento funzioni deliberative e gestionali nei seguenti settori:

- manutenzione urbana di rilevanza locale;
- attività socio-assistenziale sul territorio della circoscrizione restando al comune il compito di assicurare uniformità agli interventi su tutto il territorio comunale;
- attività scolastiche, culturali e sportive di interesse locale;
- gestione del territorio limitatamente alle concessioni di suolo pubblico secondo le leggi ed i regolamenti vigenti;

- gestione di servizi amministrativi a rilevanza locale.

2. Le circoscrizioni:

- esercitano le proprie competenze nel rispetto degli indirizzi generali formulati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco;

- partecipano direttamente all'elaborazione di atti fondamentali del comune, all'assegnazione delle risorse e, mediante un proprio documento contabile di previsione, da presentarsi al comune entro il 30 novembre di ogni anno, all'elaborazione del bilancio annuale di previsione del comune.

Su richiesta degli organi di governo del comune esprimono pareri su qualsiasi argomento che interessi l'attività del comune anche non ricadente nell'ambito della circoscrizione.

Esprimono altresì pareri obbligatori non vincolanti sugli atti del comune indicati nel regolamento nel quale sono previsti anche le modalità e i termini;

Il parere in particolare va reso:

a) sulle variazioni allo statuto, sui regolamenti e relative modifiche esclusi quelli riguardanti il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari;

b) sullo schema di bilancio preventivo, consuntivo e sull'assestamento annuale e sui piani economici pluriennali di investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, escluse quelle relative a contratti di somministrazione;

c) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche;

d) sul piano regolatore generale, sulle varianti al piano, sui piani particolareggiati e di zona e di lottizzazione ed in particolare sulle opere di urbanizzazione e sulla localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;

e) sui programmi di intervento nei settori sociali ed economici riguardanti le circoscrizioni;

f) sui piani commerciali coinvolgenti le circoscrizioni;

g) sui programmi per il traffico e la viabilità coinvolgenti le circoscrizioni;

h) acquisto, alienazione, locazione, destinazione ed uso di edifici, impianti ed aree di proprietà comunale ricadenti nel territorio della circoscrizione, nonché sulla locazione di immobili da destinarsi a servizi nella circoscrizione;

i) sul numero, denominazione, consistenza e delimitazione delle circoscrizioni.

Il parere è allegato agli atti della deliberazione nella quale deve essere indicato se esso fu favorevole o sfavorevole. In caso di parere sfavorevole l'eventuale decisione difforme deve essere motivata.

Il consiglio comunale prescinde dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il consiglio circoscrizionale non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.

3. Le circoscrizioni, nell'ambito dell'unitarietà del comune, possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di comune interesse. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni delle circoscrizioni contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 46

Attribuzione delle risorse

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, alle circoscrizioni sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali che esse gestiscono in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento. L'ammontare delle risorse finanziarie è commisurata allo svolgimento delle funzioni attribuite rapportato alle risorse complessivamente disponibili. L'entità delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna circoscrizione è determinata in base a criteri di riparto oggettivi che tengano conto anche delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche delle circoscrizioni. Annualmente, in sede di approvazione di bilancio, il consiglio comunale determina la quantità percentuale di risorse da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni di base e trasferite come previsto dal regolamento di contabilità. Le deliberazioni del consiglio comunale che trasferiscono alle circoscrizioni ulteriori funzioni devono indicare le risorse aggiuntive per farvi fronte.

Art. 47

Conferenza comune-autonomie decentrate

1. È istituita la conferenza comune-autonomie decentrate con compiti di coordinamento nei rapporti tra l'amministrazione centrale e le circoscrizioni per lo studio, l'informazione e il confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni delle circoscrizioni medesime, ivi inclusi gli aspetti concernenti le politiche finanziarie e di bilancio.

2. La conferenza è stabilmente composta dal sindaco o suo delegato che la presiede, da tutti i presidenti delle circoscrizioni o loro delegati, dagli assessori comunali competenti sulle materie trattate e dai componenti la commissione consiliare per il decentramento.

3. Compiti e modalità di funzionamento della conferenza sono stabiliti con il regolamento del decentramento.

Art. 48

Gli atti della circoscrizione

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio circoscrizionale per l'esercizio delle sue funzioni, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica dal segretario della circoscrizione e, qualora comporti impegno di spesa, o diminuzione di entrata, anche del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali diventano esecutive dopo il decimo giorno successivo alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.

In caso di urgenza il consiglio circoscrizionale, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'immediata esecutività.

Art. 49

Adozione nuovo regolamento del decentramento

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme dello statuto comunale in materia, il consiglio comunale approva il nuovo regolamento del decentramento.

Sezione II

Istituti di partecipazione

Art. 50

Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del comune

1. Il comune garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente, dalle norme del presente statuto.

2. La presa visione ed il rilascio di copie dei documenti è subordinato soltanto al pagamento dei costi di riproduzione e alla corresponsione dei diritti di ricerca e visione.

3. Il comune e le circoscrizioni utilizzano sistemi informatici di accesso esterno al fine di pubblicizzare tutta l'attività deliberativa e determinativa con l'esclusione dei soli atti o parte di cui soggetti per legge alla privacy o comunque riservati ope legis.

Art. 51

Diritto all'informazione

1. Con decorrenza dalla data di insediamento del consiglio comunale devono essere resi pubblici in qualsiasi forma, costantemente e senza alcuna limitazione di accesso:

a) la struttura della dotazione organica del comune di Siracusa;

b) elenco nominativi dei beneficiari, singoli, enti, associazioni, di contributi, sussidi ed altre elargizioni effettuate dal comune e del relativo ammontare con eccezione di quei contributi che possano incidere sulla privacy del cittadino;

c) elenco degli incarichi e funzioni ricoperti dai dipendenti negli uffici comunali, o in enti o società a partecipazione comunale;

d) elenco degli incarichi esterni conferiti a professionisti o a personale estraneo all'amministrazione, con l'indicazione della natura e durata dell'incarico;

e) elenco degli appalti e altri negozi stipulati in proprio o come ente appaltante, dal comune, da aziende o società o consorzi cui partecipa il comune, con l'indicazione della data, dell'appaltatore, dell'oggetto e valore del negozio. Nonché l'elenco delle eventuali proroghe concesse dall'amministrazione comunale o penali;

f) elenco delle locazioni con l'indicazione del locante proprietario;

g) elenco degli assegnatari di alloggi comunali e dei beneficiari altri alloggi comunque messi a disposizione del comune;

h) elenco degli appalti e altri negozi che riguardano lavori in corso da effettuare nella città, con tutte le indicazioni previste dalla precedente lettera e;

i) l'ufficio presso cui i cittadini potranno prendere visione della copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle variazioni intervenute, nonché del bilancio di previsione dell'anno in corso, adottati dal comune, da aziende, società o consorzi cui partecipa il comune e da altri enti dipendenti dal comune;

j) l'inventario di tutti i beni immobili appartenenti al comune, o ad altri enti al quale partecipa il comune, anche se ubicati fuori città, nonché dei beni comunali destinati ad usi civili e al pubblico godimento dei cittadini, con l'indicazione della loro effettiva destinazione;

k) le locazioni ed i contratti di affitto attivi e passivi, e le cessioni a terzi, a qualsiasi titolo di beni comunali, con l'indicazione della durata del rapporto, del contraente o beneficiario, dell'ubicazione dell'immobile, della relativa destinazione;

l) i redditi dichiarati e la situazione patrimoniale, con le relative variazioni rispetto all'anno precedente, dei consiglieri comunali, dei consiglieri di circoscrizione e dei loro congiunti se consenzienti;

m) il servizio di protezione civile con le sue articolazioni.

Art. 52

Ufficio stampa

1. Il comune istituisce l'ufficio stampa affidato ad idoneo personale iscritto all'ordine dei giornalisti. L'ufficio stampa ha il compito di pubblicizzare all'esterno le attività dell'ente nelle sue diverse articolazioni (sindaco, giunta, consiglio, gruppi consiliari, consigli circoscrizionali), e di curare le pubblicazioni dell'ente; la struttura, i criteri di massima, le modalità di nomina, i compiti ed il funzionamento dell'ufficio stampa saranno disciplinati dalla legge.

2. Per garantire una corretta e periodica informazione sui lavori del consiglio comunale, il presidente del consiglio comunale potrà autorizzare, senza alcun onere per il comune, ad emittenti televisive, la trasmissione in diretta di sedute o di specifiche attività consiliari.

Art. 53

Sportello C.E.E.

Il comune disciplina all'interno dell'U.R.P. l'istituzione di un servizio permanente di informazione e di consulenza relativo all'ordinamento e alle attività degli organismi comunitari.

Art. 54

Protezione civile

Si istituisce il centro operativo di protezione civile, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legislazione vigente in materia.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile il sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni azionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, nel rispetto delle direttive degli organi competenti in materia di protezione civile.

Art. 55

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

Art. 56

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.

2. Il comune può agevolare gli organismi associativi e di volontariato anche con eventuali sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti dalla legge e dai regolamenti.

3. La consultazione degli organismi associativi e di volontariato è promossa ed attuata dal sindaco, dalla giunta o tramite le commissioni consiliari dal consiglio comunale per le rispettive competenze anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto nei documenti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Il comune assicura alle associazioni e agli organismi di volontariato il diritto di informazione e favorisce la presenza di rappresentanti dell'associazionismo negli organi consultivi comunali (e negli organi di partecipazione); assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo il regolamento.

5. Previa delibera del consiglio comunale il comune può stipulare con tali organismi associativi e di volontariato apposite convenzioni per la gestione dei servizi previsti dalla legge, secondo criteri di economicità e trasparenza.

Art. 57

Istituzione organismi permanenti di partecipazione

1. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, istituisce, promuove e sostiene, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, le seguenti consulte settoriali a carattere permanente:

- consulta dei cittadini migranti di cui all'art. 12 della legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011 e successive modifiche ed integrazioni

- consulta dei problemi sociali;
- consulta del volontariato;
- consulta della cultura e dello spettacolo;
- consulta della terza età;
- consulta dell'ambiente e territorio e della protezione civile;

- consulta femminile;
- consulta giovanile;
- consulta per i disabili;
- consulta per l'infanzia;
- consulta per la viabilità ed i trasporti;
- consulta per lo sviluppo economico e dell'occupazione;

- consulta scuola ed educazione;
- consulta sport e tempo libero.

2. Il sindaco convocherà obbligatoriamente una volta all'anno l'assemblea delle consulte, denominata "Consulta per la città".

3. La costituzione delle singole consulte sarà disciplinata da appositi regolamenti adottati dal consiglio comunale.

4. Il regolamento prevede la composizione e i poteri di ogni consulta.

5. Le consulte dovranno essere rappresentative di tutti gli organismi e persone che hanno conoscenza e rappresentanza nei settori indicati al primo comma, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del comune con l'apporto di specifiche competenze e conoscenze.

Art. 58

Albo associazioni

1. Viene istituito presso la segreteria generale del comune, l'albo delle libere forme associative operanti nei settori di competenza delle consulte di cui all'articolo precedente.

2. Il consiglio comunale, sentite le associazioni del settore, disciplina, con opportuno regolamento la consultazione permanente di cui all'articolo precedente.

3. Il regolamento prevede la composizione ed i poteri di ogni consulta.

Art. 59

Il consiglio comunale dei ragazzi

Il comune al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa della città può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

Questo consiglio ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

Al consiglio comunale dei ragazzi potranno partecipare gli alunni delle scuole elementari e medie.

Sarà cura del consiglio comunale predisporre un apposito regolamento.

Art. 60

Consultazione della popolazione del comune

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, il comune può consultare anche attraverso i consigli circoscrizionali la popolazione mediante assemblee generali e di quartiere o di categorie e gruppi sociali.

2. La consultazione è promossa dagli organi comunali competenti nella materia e può essere anche richiesta dalle consulte, dalle associazioni o dalla popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Al fine della consultazione, di cui ai commi precedenti, la popolazione è costituita dai cittadini con età non inferiore ad anni 16.

Art. 61

Diritto di iniziativa e di comunicazione

I cittadini possono presentare proposte di deliberazione alla giunta comunale, al consiglio comunale, al consiglio circoscrizionale.

La proposta è sottoscritta da un numero di cittadini pari al rapporto fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune o della circoscrizione e il numero dei consiglieri assegnati.

La proposta è trasmessa al sindaco, al presidente del consiglio comunale o al presidente del consiglio circoscrizionale; è iscritta, con la necessaria istruttoria, all'ordine del giorno entro gg. 30 ed è trattata entro i 30 gg. successivi.

I cittadini possono anche inoltrare comunicazioni al consiglio comunale, alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai consigli circoscrizionali. E se riguardanti materie in cui occorre deliberare sono allegate ai relativi atti.

Art. 62

Diritto di udienza

Il comune garantirà a tutti i cittadini singoli o associati la partecipazione alle attività comunali attraverso l'esercizio del diritto di udienza innanzi agli organi istituzionali nelle materie di interesse pubblico generale e collettivo.

Le forme e le espressioni del diritto di udienza sono disciplinate nell'ambito dei servizi, forme associative e di cooperazione tra enti, dai relativi regolamenti.

Il diritto di udienza è sempre assicurato su un piano di parità, trasparenza e conoscenza. Per l'applicazione di tale principio la partecipazione è sempre preceduta in termini congrui da atti e relazioni presentate a cura del richiedente.

Art. 63

Referendum consultivo comunale

1. In materia di esclusiva competenza locale è ammesso il referendum consultivo, su iniziativa del consiglio comunale o dei cittadini.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, articolata anche in più domande comunque non superiori a cinque, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- a) tributi e tariffe;
- b) provvedimenti a contenuto vincolato e definito da leggi statali e regionali;
- c) elezione, nomina e designazione, revoca e decadenza;
- d) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- e) statuto, regolamento del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
- f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religione.

4. Per un periodo di almeno tre anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è proposto dal consiglio comunale col voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati o da un comitato promotore di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, costituito presso la sede comunale, che abbia raccolto su fogli che riportano il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal segretario generale, le firme autenticate di almeno 3.500 elettori.

6. Le firme devono essere autenticate nei modi e dai soggetti previsti per le corrispondenti elezioni di carattere comunale, regionale e nazionale. Su richiesta del comitato promotore i soggetti abilitati all'autentica concorderanno gli orari di presenza presso le sedi circoscrizionali o altre sedi decentrate al fine di facilitare la raccolta ed autenticazione delle firme. La raccolta delle firme deve avvenire

in un arco di tempo non superiore a 90 giorni dalla vidimazione.

7. Spetta al sindaco indire il referendum previa attestazione dirigenziale sulla regolarità formale degli atti. L'accertamento dell'inesistenza di cause ostative ai sensi dei precedenti commi, la conseguente ammissibilità a referendum ed il controllo sulle procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, spettano, sentito il comitato promotore, alla commissione composta dal segretario generale, dal vicesegretario e dal presidente dell'ordine degli avvocati o suo delegato. L'attestazione suddetta deve essere effettuata prima della indizione del referendum.

8. I referendum sono indetti in un'unica giornata nell'anno.

9. Entro 30 giorni l'esito del referendum è comunicato dal sindaco al consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e deliberazione.

10. Per la validità del referendum è necessario che partecipi al voto il 50% + 1 degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

11. Con analoghi procedimenti sono ammissibili altri tipi di referendum purché previsti per legge. Per quanto non previsto si applicano le leggi regionali vigenti al tempo dei referendum o sussidiariamente nazionali.

Art. 64

Referendum consultivo circoscrizionale

I consigli di circoscrizione possono indire referendum consultivo su questioni di interesse di quartiere.

Il referendum è indetto obbligatoriamente dal consiglio di quartiere quando ne facciano richiesta un numero di cittadini elettori non inferiore al 3% della popolazione del quartiere.

Si applica l'art. 63 per quanto riguarda il quesito referendario, le materie oggetto del referendum e le modalità in cui i cittadini possono promuovere il referendum.

Art. 65

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, con firme autentiche nei modi di legge, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno inviate al sindaco che ne dà informazione all'assessore al ramo che ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici nonché al presidente del consiglio comunale per l'invio alla competente commissione consiliare permanente.

2. Entro 60 giorni il sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Di quanto precede il sindaco fornisce puntuale informazione al primo consiglio comunale in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 66

Azione popolare

Ciascun elettore può fare valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

Sezione III

Il difensore dei diritti dei bambini

Art. 67

(Soppresso)

Art. 68

(Soppresso)

Art. 69

(Soppresso)

Art. 70

(Soppresso)

Art. 71

(Soppresso)

Art. 72

Difensore dei diritti dei bambini

Nell'ambito dei diritti della fascia di cittadini in età evolutiva si istituisce la figura del difensore dei diritti dei bambini la cui attività, a titolo gratuito, sarà codificata, successivamente, da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 73

(Soppresso)

Titolo VI

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE

Art. 74

Potestà finanziaria

Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il comune ha potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Il comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.

Art. 75

Controllo di gestione

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli previsti (con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli).

Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili

dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi.

Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 76

Revisori dei conti

La composizione e le modalità di selezione del presidente e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria sono disciplinate dalla legge e, in quanto con questa compatibili, dalle norme del regolamento comunale di contabilità.

Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di finanziamento dell'ufficio dei revisori dei conti.

Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare forme idonee di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori.

Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 77

Regolamento di contabilità

Il comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 78

Verifica dello statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione dei consigli circoscrizionali, nonché di associazioni, organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento della verifica.

Art. 79

Adozione dei regolamenti e disciplina transitoria

1. I regolamenti richiamati nello statuto e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello statuto medesimo.

Art. 80

Modifiche statutarie

Le modifiche od integrazioni del presente statuto sono approvate in prima seduta col voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute, da tenersi entro 30 giorni e sono approvate se ottengono per altre 2 volte, anche non consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. È fatto divieto di riproporre, prima di sei mesi dalla precedente votazione, modifiche od integrazioni alle norme statutarie non approvate dal consiglio comunale.

Art. 81

Norma di salvaguardia degli amministratori, dei dirigenti e del personale

Per gli amministratori, segretario generale, i vertici burocratici e gli incaricati di posizioni organizzative viene contratta polizza assicurativa, comprensiva dell'assistenza legale per coprire la responsabilità civile, penale e contabile. A tal fine occorre il nesso con l'attività d'ufficio e la mancanza di conflitto d'interessi. L'onere per l'assicurazione a copertura dei rischi di dipendenti per la progettazione di opere pubbliche o per altre finalità è assunta dall'ente.

La scelta del legale a difesa è fatta congiuntamente sin dall'inizio del procedimento. La P.A. assume l'onere relativo ad un solo legale fermo restando la possibilità del dipendente di scegliere più legali a proprie spese.

Art. 82

Norma transitoria

Le modifiche agli artt. 41, 67, 68, 69, 70, 71 e 73 producono effetti a decorrere dal primo rinnovo del consiglio comunale e del sindaco, successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011.

(2013.18.1051)014